

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile - Fallimentare, in persona del
dott. Nicola Graziano, in funzione di giudice unico,**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11703/2013 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 05.12.2013, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a trenta per il deposito delle comparse conclusionale e successivi venti per le memorie di replica;

avente ad oggetto: *azione di inefficacia ex art. 44 legge fallimentare*
e vertente

TRA

Il fallimento Hotel Ristorante (OMISSIS) in persona del curatore p.t., rapp.to e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione (rilasciata in virtù del decreto del giudice delegato) dall'avv.to (OMISSIS), presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Isola F 10 – Palazzo Edilform

PARTE ATTRICE

E

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito INPS), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to (OMISSIS), giusta mandato generale alle liti per Notaio (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Napoli alla Via Galileo Ferraris n. 4

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come in atti di causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del fallimento della società Hotel Ristorante (OMISSIS), citava in giudizio l'odierna parte convenuta INPS per sentir accertare e dichiarare l'inefficacia, l'inopponibilità e/o, comunque, l'improduttività di effetti, nei confronti della procedura attrice, di tutti i pagamenti

effettuati ed effettuandi dall'INPS in favore del fallito a far data dalla sentenza di declaratoria di fallimento (08.07.1992) ed eccedenti il limite del 50% fissato con decreto, ex art. 46 l.fall., dal Giudice fallimentare e conseguentemente, revocare gli stessi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 42, 44 e 46 l. fall., condannando la convenuta al pagamento e/o alla restituzione di tutte le somme erogate direttamente al fallito ed eccedenti la misura del 50% come fissata con decreto, ex art. 46 l. fall., dal G.D. della Procedura, per un complessivo importo ad oggi pari ad euro 54.362,38 (rectius: 80% dell'importo ad oggi complessivamente corrisposto dall'INPS al fallito e pari ad euro 108.724,76) ovvero della maggiore o diversa somma che sarà ulteriormente determinata e/o, comunque accertata in corso di giudizio e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfacimento delle spese del giudizio.

A sostegno della propria domanda assumeva la parte attrice che con sentenza del 08.07.1992 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento dell'Hotel (OMISSIS), nonché il fallimento in proprio del Sig. L. Q. e che dalle verifiche effettuate dalla Curatela era emerso che il Sig. Q. L. risultava titolare di pensione di invalidità civile (n. 044519907827282), a far data dal mese di Novembre dell'anno 1994, nonché di indennità di accompagnamento INPS (certificato 07718052) riconosciutagli a far data dal 01.05.2002 per le quali aveva percepito in proprio i relativi pagamenti effettuati da parte dell'INPS.

Dette somme, come risultante per tabulas, erano state erogate da parte dell'INPS in favore del sig. Q. L., in proprio, successivamente alla dichiarazione di fallimento, di guisa che i relativi pagamenti dovevano necessariamente essere dichiarati inefficaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 44 l. fall.

In particolare, a seguito di espressa richiesta da parte della Curatela Fallimentare, l'INPS provvedeva a trasmettere, in data 27.09.2012, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con il sig. Q. L. e, segnatamente, copia del dettaglio anagrafico pensionistico attestante la titolarità, in capo al sig. Q., di pensione di invalidità civile a far data dal Novembre del 1994 per un importo di euro 267,57 mensile. Parimenti documentata risultava, altresì, la titolarità, in capo al sig. Q., di indennità di accompagnamento riconosciuta in suo favore a far data dal 01.05.2002 (cfr. sentenza Corte di Appello di Napoli del 24.12.2005 n. 7254/05 resa nel procedimento contraddistinto con n.r.g. a.c. 8992/2004).

Senonché con successivo decreto reso in data 19.03.2013, ex art. 46 l. fall. ult.comma, su istanza del Curatore, il G.D. nel fissare i limiti occorrenti al mantenimento del fallito, disponeva "l'acquisizione, con effetto retroattivo, del 50% dell'importo complessivo. Per il futuro si acquisisca il 50%".

In ragione di ciò, non essendo stato possibile definire in via bonaria la presente vertenza, la Curatela aveva inteso convenire innanzi al Tribunale di Napoli, con la presente azione, l'INPS per sentir ivi accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 42 e 44 l.fall. dei pagamenti eseguiti e delle somme versate in favore del fallito innanzi richiamate, con la conseguente restituzione in favore della Curatela attrice dell'importo eccedente il limite, così come determinato dal G.D. in virtù del suddetto decreto ex art. 46 l. fall.

In particolare, risultando ad oggi corrisposta in favore del fallito, da parte dell'INPS, la complessiva somma di euro 108.724,76, ed avendo il G.D. della Procedura fissato, con decreto ex art. 46 l. fall., "l'acquisizione, con effetto retroattivo, del 50% dell'importo complessivo", l'importo di cui si chiedeva la restituzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 44 l. fall., risulta pari ad euro 54.362,38, fermo restando – in ogni caso – l'acquisizione in favore della procedura fallimentare di ogni ulteriore somma erogata direttamente dalla convenuta in favore del fallito in virtù delle sopra citate erogazioni previdenziali, sempre nella misura eccedente il limite del 50%, come determinato dal medesimo G.D. in sede di decreto ex art. 46 l. fall.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta che, nel chiedere il rigetto della domanda, sosteneva che l'indennità di accompagnamento non poteva ritenersi rientrante tra le ipotesi di cui al comma I n. 2 dell'art. 46 della legge fall. bensì tra le ipotesi del comma I n. 1 dello stesso articolo avendo la funzione di reintegrare essenziali espressioni di vita menomate e, in quanto tale, non potendosi essa ritenere compresa nel fallimento, il pagamento di essa parte convenuta effettuato direttamente al fallito con decorrenza dal mese di maggio 2002 fino al mese di luglio 2012 non poteva essere dichiarato inefficace ex art. 44 legge fall.

Quanto poi ai pagamenti effettuati direttamente al fallito a titolo di pensione di inabilità civile con decorrenza dal mese di novembre 1994, la parte convenuta, nel ritenere che con riferimento a tale pensione si dovesse applicare la regola di cui all'art. 46 secondo cui non sono compresi nel fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia e che i limiti sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia, osservava che le somme percepite dal fallito fino al 2013 erano pari ad Euro 276,00 mensili per cui tali da assorbire per intero la funzione di sostentamento del fallito e della sua famiglia in coerenza con quanto disposto dal Giudice Delegato con provvedimento del 19 marzo 2013 se, evidentemente, non si prendeva in considerazione la somma versata a titolo di indennità di accompagnamento.

La causa, senza necessità di istruzione in quanto ritenuta sufficiente ai fini della decisione la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 5 dicembre 2013, veniva assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a trenta per il deposito delle comparse conclusionarie e successivi venti per le memorie di replica.

In via preliminare va sgombrato il campo da un equivoco che potrebbe nascere da una errata interpretazione della domanda avanzata nel presente giudizio dalla parte attrice la quale agisce, giusta provvedimento del Giudice Delegato al fallimento emesso in data 19 marzo 2013, per l'acquisizione, con effetto retroattivo del 50% dell'importo complessivo già versato dall'INPS direttamente al fallito, non potendosi evidentemente in questa sede discutere degli effetti che per il futuro ed a decorrere dal mese di marzo 2013 ha prodotto il provvedimento reso ex art. 46, ultimo comma, Legge fall. nella sfera giuridica di Q. L. il quale avverso tale

provvedimento poteva dolersi solo con il rimedio del reclamo (e non in questa sede).

La domanda odierna, invece, come sopra già precisato, è stata proposta nei confronti dell'INPS per sentir accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 42 e 44 l.fall. dei pagamenti eseguiti e delle somme versate in favore del fallito innanzi richiamate, con la conseguente restituzione in favore della Curatela attrice dell'importo eccedente il limite così come determinato dal G. in virtù del suddetto decreto ex art. 46 l. fall.

Passando all'incerto della domanda va osservato che la stessa non può essere accolta per i motivi che di seguito vengono indicati.

In effetti ritiene il Tribunale che l'indennità di accompagnamento rientri nelle ipotesi di cui all'art. 46, comma I, n. 1 della Legge fall. in quanto la prestazione della indennità di accompagnamento ha una funzione assistenziale del tutto estranea ad ogni valutazione del limite di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della sua famiglia che è previsto per la ipotesi di cui al n. 2 del citato comma I art. 46 legge fall..

Dalla natura e dalla funzione della indennità di accompagnamento si ricava l'esclusione dal fallimento della stessa che ha la funzione di reintegrare le essenziali espressioni di vita menomate e precisamente di dare un sostegno economico a colui che non è in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere in autonomia le attività fondamentali della vita (in altri termini ha la funzione di attribuire le risorse economiche necessarie ad essere ausiliati nel deambulare e compiere gli atti della vita che risultino preclusi ad uno stato patologico, quali lavarsi, vestirsi, assumere medicinale ed uscire di casa in autonomia).

Da questo punto di vista appare evidente che può parlarsi di un diritto di natura strettamente personale che nemmeno può essere immaginato come idoneo ad una funzione di mantenimento del fallito e della di lui famiglia, perché siamo dinanzi ad un diritto di natura patrimoniale che non è acquisibile al fallimento perché il suo acquisto da parte del titolare, il suo esercizio e la sua destinazione è indissolubilmente legata con la sfera personale del titolare.

Quanto fin qui sostenuto comporta inevitabilmente anche il rigetto della domanda nella parte in cui si chiede di restituire, con efficacia retroattiva, il 50% di quanto l'INPS ha versato al fallito L. Q. e ciò se solo si considera che, non considerare quanto versato a titolo di indennità di accompagnamento, comporterebbe di prendere in considerazione la sola somma mensile di Euro 276,00 versata a titolo di pensione di inabilità civile e quindi ridurre del 50% una somma già così limitata e comunque pari a quanto previsto dal Giudice Delegato come idonea al sostentamento del fallito e della sua famiglia.

È ciò anche in considerazione del limite fissato dalla disposizione dell'art. 46, comma 2, legge fallimentare, che non è ristretto alle mere esigenze di natura alimentare del fallito e della famiglia, ma deve considerare la sua situazione nel complesso, tenendo conto di tutte le circostanze, anche pregresse, in modo tale da contemperare le esigenze del debitore con le ragioni dei creditori, stabilendo la giurisprudenza che *"Il giudice delegato, ai fini della determinazione della quota di*

reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve individuare una misura intermedia fra il minimo alimentare, rappresentato dalla pensione sociale minima e il livello minimo socialmente adeguato, in base al criterio sancito dall'art. 36 della Costituzione della retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, tenuto conto della situazione del fallito valutata nel suo complesso, in rapporto alla condizione di debitore verso la massa dei creditori" (Tribunale Udine 21 maggio 2010).

E' evidente che se si esclude la possibilità della restituzione della indennità di accompagnamento la somma di Euro 276,00 versata dall'INPS a stento raggiunge quella soglia di cui al limite sopra indicato.

Se ne ricava che anche in parte qua la domanda deve essere rigettata non potendosi immaginare una restituzione del 50% già versato dall'INPS p.Q. a titolo di pensione di inabilità civile dal mese di novembre 1994 e fino al mese di marzo 2013 in quanto in contrasto con quanto stabilito dalla legge e coerente invece con quanto immaginato dal Giudice Delegato nel provvedimento del 19 marzo 2013.

Sussistono giusti motivi per integrale compensazione delle spese del presente giudizio, anche in considerazione della peculiarità delle questioni affrontate che comportano una notevole incertezza interpretativa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima civile - Fallimentare, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla curatela del fallimento Hotel Ristorante (OMISSIS), nei confronti della parte convenuta INPS, disattesa e reietta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:

- Rigetta la domanda
- Compensa le spese del presente giudizio.
-

Napoli, 11.03.2014.

Il Giudice Unico

dott. Nicola Graziano